



Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Olgiate Olona

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n.6 del 11 marzo 2003

**REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
- INDICE -**

TITOLO I	- ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO -
Art. 1	Corpo di Polizia Locale
" 2	Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale
" 3	Funzioni degli appartenenti al Corpo
" 4	Ordinamento strutturale del Corpo
TITOLO II	- ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI -
Art. 5	Organico del Corpo
" 6	Rapporto gerarchico
" 7	Attribuzioni del Comandante
" 8	Attribuzioni degli Ufficiali
" 9	Compiti degli Agenti
" 10	Qualifiche degli appartenenti al Corpo
TITOLO III	- ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE -
Art. 11	Modalità particolari di accesso al Corpo
" 12	Formazione di base per Agenti allievi
" 13	Qualificazione professionale per Ufficiali
TITOLO IV	- UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE -
Art. 14	Uniforme di servizio
" 15	Gradi e distintivi
" 16	Arma d'ordinanza
" 17	Strumenti e mezzi in dotazione
" 18	Servizio in uniforme ed eccezioni
" 19	Tessera di servizio
TITOLO V	- SERVIZI DI POLIZIA LOCALE -
Art. 20	Finalità generali dei servizi
" 21	Servizi di polizia stradale
" 22	Servizi di polizia amministrativa
" 23	Servizi interni
" 24	Obbligo della guida di auto-motoveicoli e dei collegamenti radio
" 25	Obbligo d'intervento e di rapporto
" 26	Ordine di servizio
" 27	Servizi esterni presso altre Amministrazioni
" 28	Servizi effettuati per conto di Enti e privati
" 29	Efficacia dei servizi del Corpo
TITOLO VI	- NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO
Art. 30	Assegnazione e impiego del personale
" 31	Guida di veicoli ed uso di strumenti

- " 32 Prestazioni straordinarie
- " 33 Prolungamento del servizio
- " 34 Mobilitazione dei servizi
- " 35 Reperibilità degli appartenenti al Corpo

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO -

- Art. 36 Norme generali : doveri
- " 37 Cura dell'uniforme e della persona
- " 38 Orario e posto di servizio
- " 39 Rapporti interni al Corpo
- " 40 Comportamento in pubblico
- " 41 Ordine di servizio
- " 42 Obblighi del personale al termine del servizio
- " 43 Assegnazione e mobilità del personale
- " 44 Saluto

TITOLO VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE -

- Art. 45 Norme disciplinari
- " 46 Casi di assenza dal servizio
- " 47 Accertamenti sanitari
- " 48 Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo
- " 49 Trattamento economico

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI -

- Art. 50 Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune
- " 51 Rinvio a disposizioni generali

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Corpo di Polizia Locale

Ai sensi degli artt.1 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n.65 è istituito il "Corpo di Polizia Locale", che, in esecuzione degli artt.4 e 7 della Legge precitata, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2

Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

Ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art.1, comma 3, della Legge Regionale 17 maggio 1985, n.43, il Corpo di Polizia Locale è collocato nell'Amministrazione Comunale secondo l'assetto vigente, con la sovrintendenza del Sindaco nelle modalità previste dalla normativa in vigore.

Art. 3

Funzioni appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze e altri provvedimenti amministrativi.

In particolare :

1. vigilano sull'osservanza di Leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia Stradale e la Polizia Amministrativa in materia di edilizia, commercio e pubblici esercizi, tutela ambientale, igiene;
2. assolvono le funzioni di Polizia Amministrativa attribuita al Comune dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
3. prestano soccorso e svolgono funzioni di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli Organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;
4. adempiono a compiti di Polizia Giudiziaria ed a funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n.65;
5. assolvono a compiti di raccolta notizie, nonché all'effettuazione di accertamenti e rilevazioni, nel campo dei propri compiti istituzionali e su richiesta degli Organi competenti;
6. concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
7. prestano servizi d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche manifestazioni o cerimonie e forniscono - su disposizione del Sindaco - la scorta al Gonfalone del Comune e, sempre nell'ambito comunale, a quello della Regione;

8. svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
9. collaborano con le forze di Polizia di Stato, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del Sindaco, purchè ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità. Nei casi d'urgenza la relativa disposizione può essere impartita dal Comandante del Corpo, che ne deve dare comunicazione al Sindaco appena possibile.

Art. 4

Ordinamento strutturale del Corpo

L'ordinamento strutturale del Corpo è quello di cui alla tabella "A" annessa al presente Regolamento. Le successive modifiche verranno formalizzate con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5

Organico del Corpo

L'organico del Corpo, è determinato dall'Amministrazione in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio ed esso è soggetto alle revisioni periodiche effettuate in ottemperanza alla normativa vigente, nonché a quanto previsto dal Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del personale.

Art. 6

Rapporto gerarchico

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti; a parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa, ed a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito nel concorso per l'acquisizione della qualifica medesima.

Tutte le richieste di intervento degli Uffici comunali o di altri Enti debbono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità il personale dipendente può corrispondere direttamente alle richieste, informandone il Comando il più presto possibile.

Spetta ad ogni Superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 7

Attribuzioni del Comandante

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo (art.9 Legge-quadro n.65/86).

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:

- a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- b) disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- c) mantenere i rapporti con la stampa e gli altri servizi di informazione nei limiti delle proprie attribuzioni;
- d) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- e) mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli Organismi del Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
- f) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- g) partecipare alle Commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale, nonché a tutte le Commissioni in cui si trattino argomenti che riguardano la Polizia Locale;
- h) assegnare i mezzi di cui è dotato il Corpo e l'utilizzo degli stessi in base alle esigenze del servizio;
- i) firmare la corrispondenza diretta ad Enti od Ufficio esterni al Corpo, limitatamente a quegli atti privi di contenuto dispositivo, nonché quelli rientranti nella normale istruttoria delle pratiche in vista delle adozioni dei provvedimenti di competenza dell'Ente comunale;
- j) rispondere al Sindaco o all'Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute.

In caso di assenza temporanea o impedimento il Comandante è sostituito dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio e, in caso di parità di grado, dal più anziano di servizio nel grado stesso.

Art. 8 **Attribuzioni degli Ufficiali**

Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo del personale dipendente.

I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- a) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- b) curare l'operatività del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i migliori risultati;
- c) curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- d) curare la distribuzione degli Agenti ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comando;
- e) curare i rapporti ed il coordinamento dagli interventi con gli altri Enti a livello di competenza territoriale (Polizia di Stato, Carabinieri, Consiglio di Circostrizione etc.);
- f) studiare i problemi di carattere organizzativo ed operativo nell'ambito delle attribuzioni del Corpo, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione;
- g) rappresentare il Comandante in tutti i servizi di sua competenza, ai quali lo stesso non può partecipare.

Gli Ufficiali altresì sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio e l'operatività degli Agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui rispondono direttamente.

Art. 9 **Compiti degli Agenti**

Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Essi sono tenuti a prestare il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

Art. 10 **Qualifiche degli appartenenti al Corpo**

Nell'ambito territoriale del Comune gli appartenenti al Corpo rivestono le seguenti qualifiche:

- a) **Comandante e Ufficiali:**

- sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria a carattere permanente nei limiti delle attribuzioni definite dall'art.5 della Legge n.65/86 e di tutte le altre che rientrano nella competenza istituzionale del Comune, giusto quanto stabilito dal comma 3°, dell'art.57, del Codice di Procedura Penale. La suddetta qualifica, a carattere permanente, è loro conferita anche per lo svolgimento delle funzioni di polizia stradale previste dall'art.11 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285;
- sono Agenti di Polizia Giudiziaria, quando sono in servizio, in relazione al 2° comma, lett. B, dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale;

b) Gli Agenti (operatori)

sono Agenti di Polizia Giudiziaria

- a carattere permanente nei limiti delle funzioni indicate dall'art. 5 della Legge n.65/1986 e nello svolgimento delle funzioni di polizia stradale e di tutte le altre competenze istituzionali del Comune;
- limitatamente al periodo di cui sono in servizio, ai fini del 2° comma, lett. C, dell'art.57 del Codice di Procedura Penale.

Sempre limitatamente nell'ambito territoriale del Comune, tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono Agenti di Pubblica Sicurezza ai fini dello svolgimento delle funzioni ausiliarie che nello specifico settore sono loro attribuite dall'art.3 della citata Legge n.65/1986.

La predetta qualifica è conferita dal Prefetto, previa comunicazione del Sindaco e dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti da parte degli interessati :

1. godimento dei diritti civili e politici;
2. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
3. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuni dei suddetti requisiti.

TITOLO III ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PERSONALE

Art. 11

Modalità particolari di accesso al Corpo

Oltre alle norme previste dal regolamento organico del Comune, si applicano, in parziale deroga od integrazione di esse, le seguenti modalità particolari per l'accesso al Corpo Polizia Locale:

- a) possesso della patente di guida prescritta per la guida di autoveicoli e motoveicoli;

b) idoneità psico - fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per corrispondenti qualifiche funzionali, nonché dal vigente Regolamento Comunale di Organizzazione e di gestione del Personale.

Art. 12

Formazione di base per Agenti allievi

I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art.8, comma 1°, Legge Regionale n.43/85) specifici corsi di formazione di base.

Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Art. 13

Qualificazione professionale per Ufficiali

I vincitori di concorsi per posti di Ufficiali sono tenuti, a norma dell'art.8 della Legge Regionale n. 43/85, a frequentare nei periodi di prova specifici corsi di qualificazione professionale.

T I T O L O I V

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 14

Uniforme di servizio

L'amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla regione Lombardia ai sensi della vigente normativa regionale.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai Gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 15

Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia ai sensi della vigente normativa regionale.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione

Art. 16

Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del Decreto Ministero Interni del 4 marzo 1987, n.145.

L'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza è disciplinato, in esecuzione della Legge 7 marzo 1986, n.65 e del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, dal Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.62 del 15 ottobre 1990, così come modificato con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 27 novembre 1997.

L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla Legge penale.

Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente le esercitazioni di maneggio dell'arma ai sensi di legge.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione.

Il Comandante esegue o dispone periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

Art. 17

Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità alla vigente normativa regionale.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad Uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

La scelta dei consegnatari è fatta dal Comandante o da un Ufficiale dall'Ufficiale delegato.

Art. 18

Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ad eccezione del Comandante, prestano i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal Comando con visto d'approvazione del Sindaco;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti di fogge particolari, sempre previa approvazione del Comandante.

Art. 19

Tessera di servizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art.6, comma 4, del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 20

Finalità generali dei servizi

Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art.3 al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 21

Servizi di polizia stradale

Per il perseguimento delle finalità del precedente art.3 sono istituiti servizi per la disciplina della circolazione, che possono essere organizzati in forma appiedata oppure mediante l'utilizzazione di veicoli collegati via radio al Comando.

Art. 22

Servizi di polizia amministrativa

Possono essere istituiti, appositi Reparti per la vigilanza in materia di polizia locale, commerciale, annonaria, edilizia, ambientale e di protezione civile.

Art. 23

Servizi interni

Ai servizi interni, a parità di attitudine, è addetto di preferenza il personale anziano o dispensato per motivi di salute, da valutarsi caso per caso, appartenente al Corpo.

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia:

- a) ai servizi interni di istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo;
- b) ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 24

Obbligo della guida di auto-motoveicoli e dei collegamenti radio

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti di istituto.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

I servizi esterni sono, salvo diversa disposizione del Comando, collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.

Gli Agenti muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando.

Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazioni seguono il programma stabilito.

Art. 25

Obbligo di intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di *Agente* o *Ufficiale di Polizia Giudiziaria*, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche variabile dal Superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di *Polizia Giudiziaria* in ordine a fatti di natura penale, e salvi casi eccezionali ed urgenti sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lascino conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Ai fini di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 34, tutti gli Agenti in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio compilano una scheda riassuntiva sugli interventi effettuati.

Art. 26

Ordine di servizio

Il Comandante o chi lo sostituisce, dispone gli ordini di servizio, di norma settimanale, indicando per ciascun dipendente:

- a) turno e orario;
- b) posto di lavoro;
- c) modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero stesi sul foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero in casi di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio.

Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 27

Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 4, comma 4°, della Legge quadro 7 marzo 1986, n.65 e dell'art.3, comma 4, della Legge Regionale 17 maggio 1985, n.43, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con deliberazioni della Giunta Comunale e secondo le modalità in esse previste.

In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco.

Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altri eventi straordinari.

Art. 28

Servizi effettuati per conto di Enti e privati

Il Comando Polizia Locale può essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di soggetti pubblici o privati.

Tali servizi riguardano soltanto compiti coincidenti con le funzioni d'istituto del Corpo. La tariffa per il servizio è stabilita dall'Amministrazione.

Art. 29

Efficacia dei servizi del Corpo

Il Comando è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro rispondenza rispetto alle finalità generali indicate all'art.23, così da individuare l'efficacia globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 30

Assegnazione e impiego del personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, secondo le direttive dell'Amministrazione ed avuto riguardo - in presenza delle necessarie attitudini - al requisito di anzianità, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 31

Guida di veicoli ed uso di strumenti

Per i servizi di cui all'art.25, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida di veicoli in dotazione al Corpo. L'incarico di autista o motociclista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Tutto il Personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 32

Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli Uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

Art. 33

Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- c) anche in assenza di ordine superiore, in situazioni di emergenza;
- d) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 34

Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Sindaco, su richiesta del Comandante, può sospendere le licenze e i permessi ordinari di tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 35

Reperibilità degli appartenenti al Corpo

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco, su proposta del Comandante, può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dagli accordi nazionali di comparto.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 36

Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale dipendente.

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di Procedura Penale per la qualifica di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza.

Art. 37

Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 18.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

E' escluso l'uso di monili che alterino l'uniforme.

Art. 38

Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo, in caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 39

Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Art. 40

Comportamento in pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto e, per l'Agente di Polizia Locale, il numero di matricola.

Quando opera in abito civile deve qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

Art. 41

Ordine di servizio

L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica per ogni ufficio o reparto e ne programma le normali attività operative.

Viene redatto a cadenza settimanale ed esposto all'albo dell'ufficio o del reparto almeno entro il giorno precedente a quello al quale si riferisce.

Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio o reparto da cui dipende.

L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, dotazioni e prescrizioni particolari.

Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.

Tutto il personale ha l'obbligo di prendere in visione quotidianamente dell'ordine di servizio.

L'ordine di servizio, redatto in duplice copia, deve essere sottoscritto dal responsabile dell'ufficio o del reparto e deve essere compilato chiaramente in modo da non ingenerare perplessità negli operatori.

L'ordine va conservato agli atti per un periodo di cinque anni.

Art. 42

Obblighi del personale al termine del servizio

Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita segnalazione al Comando per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Art. 43

Assegnazione e mobilità del personale

L'assegnazione del personale ai vari reparti ed uffici è effettuata dal Comandante del Corpo, tenuto conto di eventuali direttive dall'Amministrazione.

La mobilità del personale all'interno del Corpo di Polizia Locale tiene conto, nel limite del possibile, oltrechè delle specializzazioni conseguite da ognuno, delle attitudini naturali e dell'esigenza di periodico avvicendamento.

Art. 44

Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le Istituzioni e le Autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- b) per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al Gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 45

Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal regolamento generale per il personale del Comune di Olgiate Olona.

Art. 46

Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'Ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 47

Accertamenti sanitari

In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dall'A.S.L..

In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal regolamento del personale del Comune.

Con apposito accordo aziendale verranno stabilite le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, di cui al Regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 48

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 49

Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della Legge 7 marzo 1986, n.65.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applicano agli appartenenti al Corpo le normative contenute nel Regolamento per il personale comunale.

Art. 51

Rinvio a disposizioni generali

Munito del Sigillo del Comune il presente Regolamento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge n.241 del 7/8/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualunque momento.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Ai sensi dell'art.11 della legge n.65/86, copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo, nonché al Prefetto e all'Assessorato Regionale competente.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale la disciplina prevista da leggi o disposizioni, ovvero dai Regolamenti locali, comunque attinenti la Polizia Locale.

TABELLA "A"

